



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Scuola di cittadinanza Torino 2020

16 gennaio - 15 maggio

La cittadinanza tra identità e differenza.

LA CONVIVENZA NELLE SOCIETÀ MULTIRELIGIOSE E MULTIETNICHE

31 GENNAIO 2020 | MARIA CHIARA RUSCAZIO – MONIA CIRAVEGNA

Art. 2 cost.: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]

Art. 3 cost.: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di (...) religione [...]. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona [...]

Art. 7 cost.: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani [...]

Art. 8 cost.: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [...]

Art. 20 cost.: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 19 cost.: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.



Corte costituzionale Sent. 203/1989

Art. 8

Art. 7

Art. 3

Art. 2

Il principio di laicità implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale

Art. 19

Art. 20

La religione nella scuola pubblica

La religione non può mai essere presente nella scuola pubblica per contrasto con il principio di laicità dello Stato

La religione può essere presente nella scuola pubblica, ma soltanto nelle sue espressioni culturali (es. lo studio della Divina Commedia)

La religione può essere presente nella scuola pubblica anche attraverso i suoi riti e simboli, purché: a) la scuola sia aperta a tutte le esperienze religiose senza distinzione b) nessuno sia obbligato a venire in contatto con riti e simboli religiosi

Gli atti di culto: il caso

La Parrocchia di San X., nella città di Y., chiede all'Istituto comprensivo n. 123 di Y. il permesso di “compiere, in occasione della prossima S. Pasqua, il **rito della Benedizione Pasquale** per gli alunni della Scuola di rispettiva competenza. Il rito potrebbe svolgersi al termine delle lezioni di uno degli ultimi giorni precedenti le vacanze pasquali, radunando gli alunni che volessero parteciparvi in un conveniente locale (salone o palestra)”.

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto comprensivo n. 123 di Y. dispone di “concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 123 per le benedizioni pasquali richieste (...) con le seguenti modalità: – la benedizione pasquale dovrà avvenire in orario extra scolastico; – gli alunni dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza”.

Alcuni docenti e genitori dell'I.C. contrari al provvedimento ne richiedono l'annullamento al Tribunale Amministrativo Regionale

Gli atti di culto: la normativa (I)

Art. 10 d.lgs. 297/1994: 3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha **potere deliberante**, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: [...] e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, **extrascolastiche**, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; [...] g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; [...].

Art. 96: Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati **fuori dell'orario** del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di **promozione culturale, sociale e civile**.

Gli atti di culto: la normativa (II)

Art. 1 DPR n. 567 del 1996: Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, (...) definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, **iniziative complementari e integrative** dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali [...] Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli **obiettivi formativi delle scuole** [...] Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani **occasioni extracurricolari per la crescita umana** e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

Gli atti di culto: la normativa (III)

Art. 2: [...] Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in **orari non coincidenti con quelli delle lezioni** e, ove possibile, nei **giorni festivi** e nel periodo di interruzione estiva. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto [...]

Art. 3: Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio [...]

Gli atti di culto: la normativa (IV)

Art. 4 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275: Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, [...] concretizzano gli obiettivi nazionali in **percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità,** promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo

Gli atti di culto: la normativa (V)

Art. 43 d.lgs. 286/1998: [...] costituisce **discriminazione** ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una **distinzione, esclusione, restrizione o preferenza** basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le **pratiche religiose**, e che abbia lo scopo o l'effetto di **distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali** in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Gli atti di culto: la giurisprudenza



Consiglio di Stato, ord. 392/1993:

È **legittima** la delibera d'istituto che prevede di utilizzare una delle giornate a disposizione per le attività educative per consentire l'eventuale partecipazione ad una cerimonia religiosa (**messa d'inizio anno**) nella misura in cui non viene fatto obbligo agli alunni non cattolici di partecipare all'attività religiosa in questione.

Gli atti di culto: la giurisprudenza



Consiglio di Stato, sent. 1191/2010:

Nella deliberazione del consiglio d'istituto, con cui viene autorizzata la **visita pastorale** dell'Ordinario diocesano alle comunità scolastiche, **non può riconoscersi un effetto discriminatorio** nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, dal momento che tale visita programmata **non può essere definita attività di culto**, né diretta alla cura delle anime [...], ma assume piuttosto il valore di **testimonianza culturale**, tesa a evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale.

Gli atti di culto: la giurisprudenza



Consiglio di Stato, sent. 27 marzo 2017, n. 138 (rovescia la pronuncia di I grado del Tar Emilia Romagna).

È **possibile** chiedere di svolgere il rito religioso della **benedizione pasquale nelle scuole**, alla presenza di **chi vi acconsente e fuori dall'orario scolastico**, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivide quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all'evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso.

[...] **nell'ordinamento non è rinvenibile alcun divieto** di autorizzare lo svolgimento nell'edificio scolastico, ovviamente fuori dell'orario di lezione e con la più completa libertà di parteciparvi o meno, di attività (ivi inclusi gli atti di culto) di tipo religioso.

Gli atti di culto: la giurisprudenza



Segue ... Consiglio di Stato, sent. 27 marzo 2017, n. 138

Va aggiunto che, per un elementare principio di non discriminazione, **non può attribuirsi alla natura religiosa di un'attività, una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile** unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima. [...] la stessa Costituzione, all'art. 20, (...) pone un divieto di un trattamento deteriore, sotto ogni aspetto, delle manifestazioni religiose in quanto tali.

Ovviamente, la **partecipazione** ad una qualsiasi manifestazione o rito religiosi (sia nella scuola che in altre sedi) non può che essere **facoltativa e libera**, (...) nonché tollerante nei confronti di chi esprime sentimenti e fedi diverse, ovvero di chi non esprime o manifesta alcuna fede.

Il crocifisso nelle aule (I)

Nella seduta del 22 aprile 2002 il Consiglio d'Istituto approvava una deliberazione che proponeva «di lasciare esposti i simboli religiosi» presenti nella aule scolastiche dell'Istituto Comprensivo statale XXX.

La signora X, genitore dei figli minori Y e Z, impugna tale deliberazione avanti al T.A.R., adducendo la **violazione dei principi di imparzialità e di laicità** dello Stato (artt. 3, 19 cost. e 9 CEDU) nonché per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà logica.

Il crocifisso nelle aule: la normativa nazionale

art. 118 R.D. 30 aprile 1924, n. 965:

«Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del **Crocifisso** e il ritratto del Re»

art. 119 R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 ; (Allegato C):

«Tabella degli arredi e del materiale occorrenti nella varie classi e dotazione della scuola:

1. Il **Crocifisso** [...]»

Il crocifisso nelle aule: la normativa comunitaria

Art. 2 Protocollo n. 1 CEDU

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Art. 9 CEDU

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include [...] la libertà di manifestare la propria religione [...] mediante il culto, **l'insegnamento**, le pratiche e l'osservanza dei riti.

La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono **stabilite dalla legge** e che costituiscono **misure necessarie**, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il crocifisso nelle aule: il TAR

Tar Veneto, Sez. III, 17 marzo 2005, n. 1110

Il crocifisso, inteso come **simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale** – elemento questo immediatamente percepibile – oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità – il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo – può essere **legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica**, in quanto non solo **non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.**

Il crocifisso nelle aule: Il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556

È evidente che il **crocifisso** è esso stesso un simbolo che può assumere **diversi significati** e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In una sede non religiosa, come **la scuola**, per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato **non discriminatorio sotto il profilo religioso**, se esso è in grado di rappresentare e richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale [...] in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere [...] **l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona**, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta Costituzionale, accolte tra i «Principi fondamentali» e la Parte I della stessa [...] delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il crocifisso nelle aule: la CEDU (I)

CEDU, Sezione II, 3 novembre 2009

La Corte ritiene che l'esposizione **obbligatoria** di un simbolo di una data confessione nell'esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nella aule scolastiche, **violi il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere.**

La Corte ritiene che questa misura comporti la violazione di questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo dell'istruzione.

Pertanto, vi è stata **violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione.**

Il crocifisso nelle aule: la CEDU (II)

CEDU, Grande Sezione, 18 marzo 2011

La scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto. Il fatto che non esista un consenso europeo sulla questione della presenza dei simboli religiosi avvalorava tutto sommato questo orientamento [...].

Il crocifisso appeso al muro è **un simbolo essenzialmente passivo** [...]. Non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose [...].

La ricorrente, nella sua qualità di genitore, **ha conservato pienamente il suo diritto di illuminare e consigliare i suoi figli**, di **esercitare** nei loro confronti le sue **funzioni naturali di educatore** e di orientarli in una direzione in linea con le sue convinzioni filosofiche [...].

Il crocifisso nelle aule: la CEDU (III)

Segue CEDU, Grande Sezione, 18 marzo 2011

[...] nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica frequentate dai figli della ricorrente, **le autorità hanno agito entro i limiti del potere discrezionale di cui dispone lo Stato** convenuto nell'ambito del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose.

La Corte ne deduce che **non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 quanto alla ricorrente**. Ritiene inoltre che nella fattispecie non si ponga nessuna questione distinta per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: il caso

Tizietta, alunna che frequenta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Y, al rientro dalla sospensione estiva, si presenta in classe velata dal *niqab*.

I professori la invitano a rimuovere la foggia, lamentando che essa impedisca il regolare svolgimento delle attività didattiche, in particolare la verifica dell'apprendimento.

La studentessa si rifiuta. I genitori della minore accusano l'istituto scolastico di pretendere illegittimamente che la ragazza rimuova il velo, così violandone il diritto di libertà religiosa e di autodeterminazione.

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: la normativa

Art. 19 Cost. Tutti hanno diritto di **professare liberamente la propria fede** religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 9 CEDU

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include [...] la libertà di **manifestare** la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, **le pratiche** e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono **stabilite dalla legge** e che costituiscono misure **necessarie**, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: la normativa

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missiva del 16/02/2015 indirizzata ai dirigenti scolastici della Regione

«Sono state inviate recentemente a questo Ufficio segnalazioni e domande relative ai casi in cui il carattere pubblico e laico della scuola possa imporre restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, ad esempio tramite l'uso, durante l'attività scolastica, di segni esteriori o abbigliamento che manifestano un'appartenenza religiosa delle **studentesse e degli studenti**.

A tale proposito, giova ricordare che dette restrizioni possono essere unicamente quelle previste dalla legge, che si rendano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. **Non appare sussistano ragioni per opporsi, in generale, all'uso di segni di espressione della propria appartenenza culturale e religiosa che non si pongano in contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività didattica e con il regolare funzionamento della vita scolastica».**

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: la giurisprudenza CEDU

FRANCIA: legge 15/03/2004 n. 2004-228 introduce il **divieto** dei simboli *ostensibles* per **alunni** e **insegnanti** della scuola pubblica.

Nel 2008 la Corte Europea dei diritti dell'uomo ritiene la norma non in contrasto con l'art. 9 CEDU in quanto seppur determini una restrizione del diritto di libertà religiosa, rispetta il disposto del secondo comma della norma. (***Dogru v. France*** (application no. 27058/05) and ***Kervanci v. France*** (no. 31645/04) del 4/12/2008).

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: il caso (II)

Tizia, professoressa della scuola primaria, a seguito di conversione alla fede islamica, si reca a scuola velata dal foulard.

I genitori degli alunni che frequentano la classe della professoressa Tizia si rivolgono al Dirigente Scolastico, lamentandosi.

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: la normativa

Art. 19 Cost. Tutti hanno diritto di **professare liberamente la propria fede** religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 33 Cost.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Art. 97 Cost.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati **il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.** [...].

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: la giurisprudenza

Nessun caso nazionale

Casi di cronaca che si sono conclusi con la reintegrazione nel
posto di lavoro delle insegnanti allontanate

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: la dottrina

Nonostante il rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica, i docenti non rappresenterebbero lo Stato nell'esercizio delle loro funzioni. La scelta di indossare un determinato abbigliamento religioso è una scelta personale, pienamente tutelata dalla Costituzione.

Un divieto di utilizzo dell'abbigliamento religioso sarebbe contrario al principio di non discriminazione in base alla religione.

**DOTTRINA
FAVOREVOLE**

Il comportamento dell'insegnante potrebbe subire censura solo nel caso in cui, di fatto, abbia inciso negativamente sull'insegnamento, conducendo ad esiti pregiudizievoli sul piano dell'azione educativa.

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: la dottrina

I docenti devono rispettare il principio di **neutralità dell'insegnamento pubblico**, ricavato dall'art. 97 della Costituzione.

I docenti indossando un abito religiosamente orientato ledono la neutralità della Pubblica Amministrazione.

**DOTTRINA
CONTRARIA**

La questione deve essere risolta instaurando un bilanciamento di valori tra la libertà religiosa dell'insegnante e la libertà dei discenti di non subire condizionamenti. La libertà religiosa del docente può legittimamente subire limitazioni al fine di evitare che un simbolo religioso rechi turbamento alla coscienza degli studenti. Nel compiere tale bilanciamento l'età dei discenti deve essere tenuta in debito conto, poiché la loro **influenzabilità diminuisce con la crescita**.

Abbigliamento religiosamente orientato nella scuola pubblica: la giurisprudenza

Caso Dahlab v. Switzerland del 15/02/2001

La Corte ritiene **legittimo** il licenziamento di un'insegnante della **scuola elementare pubblica** per aver indossato il velo ritenendo che: 1) la libertà religiosa può essere limitata sussistendo i requisiti di cui all'art. 9, secondo comma, Cedu; 2) il velo è un **segno esteriore forte** che può avere un impatto sugli allievi che, in ragione della loro tenera età, sono facilmente influenzabili; 3) il velo è **difficilmente conciliabile con i valori di tolleranza** che in una democrazia qualsiasi insegnate deve trasmettere agli allievi.

Link utili

Costituzione italiana

<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (SENT. 203/1989, 334/1996, 329/1997)

<https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA SCOLASTICA

- D. LGS. N. 297 DEL 1994 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf

- D.P.R. 10-10-1996 N. 567 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE COMPLEMENTARI E DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/26431/DPR_567.pdf/794cbc77-8096-4f9e-a2b3-db0eda46a3e1

■ D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 – REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

https://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_museale/dpr275_1999.pdf

Link utili (II)

NORME REGOLAMENTARI E CIRCOLARI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE

R.D. 30 APRILE 1924, N. 965 – ORDINAMENTO INTERNO DELLE GIUNTE E DEI REGI ISTITUTI DI ISTRUZIONE <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1924-04-30;965>

R.D. 26 APRILE 1928, N. 1297 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE SUI SERVIZI DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297>

DIRETTIVA MIUR 3 OTTOBRE 2002 PROT. N. 2667 <https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2002/dir31002.shtml>

GIURISPRUDENZA RELATIVA AGLI ATTI DI CULTO

- C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1911 <https://www.olir.it/documenti/sentenza-06-aprile-2010-n-1911/>
- C.d.S., Sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1388 <https://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=23823>
- T.A.R. Umbria, 30 dicembre 2005, n. 667 <https://www.lexitalia.it/a/2016/72373>
- T.A.R. Emilia Romagna, 9 febbraio 2016, n. 166 <https://www.olir.it/documenti/sentenza-09-febbraio-2016-n-166/>

Link utili (III)

GIURISPRUDENZA ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE

- Tar Veneto, Sezione III, 17 marzo 2005, n. 1110 <https://www.olir.it/documenti/sentenza-17-marzo-2005-n-1110/>

- C.d.S., Sezione VI, 13 febbraio 2006, n. 556 <https://www.eius.it/giurisprudenza/2006/015>

- CEDU, Sezione II, 3 novembre 2009

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=0_8_1_71&facetNode_2=1_2\(2009\)&previousPage=mg_1_20&contentId=SDU157180](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=0_8_1_71&facetNode_2=1_2(2009)&previousPage=mg_1_20&contentId=SDU157180)

- CEDU, Grande camera, 18 marzo 2011

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_14&contentId=SDU647659&previousPage=mg_1_20

Link utili (IV)

ABBIGLIAMENTO RELIGIOSAMENTE ORIENTATO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MISSIVA DEL 16/02/2015

http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/2015formeEspressiveLibertaReligiosa.pdf

GIURISPRUDENZA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- ***DOGRU V. FRANCE*** (APPLICATION NO. 27058/05) AND ***KERVANCI V. FRANCE*** (NO. 31645/04)

<https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-2569490-2781270%22%5D%7D>

- ***DAHLAB V. SWITZERLAND DEL 15/02/2001***

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-22643%22%5D%7D>

Link utili (V)

